

ART. 19 (Gli organi del Comune)

1- Sono organi del Comune il Consiglio; la Giunta; il Sindaco.

2- Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

3- La Giunta è organo di gestione amministrativa.

4- Il Sindaco è organo monocratico. Egli è il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'amministrazione Comunale. Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

ART 20 (Il Consiglio Comunale)

1- L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2- I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

3- Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

ART. 21 (Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale)

1- Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, per i motivi e con procedure di cui al-

l'art. 39 della legge 8/6/90 N. 142.

ART. 22 (La rimozione e la sospensione degli amministratori)

1- Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o la Giunta possono essere rimossi, quando compiono atti contrari alla costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico e quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13/9/82 N. 646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.

2- In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.

3- Sono fatte salve le disposizioni dell'art. 15 della legge 19/3/90 N. 55.

ART. 23 (La responsabilità degli amministratori)

1- Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2- Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che

si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti a -
genti devono rendere il conto della loro gestione e
sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Con-
ti, secondo le norme e le procedure previste dalle leg-
gi vigenti.

3- L'azione di responsabilità si prescrive in 5 anni
dalla Commissione del fatto. La responsabilità nei con-
fronti degli amministratori comunali e delle istituzio-
ni nonché dei dipendenti e personale e non si estende
agli eredi.

ART. 24 (I diritti ed i poteri dei consiglieri co-
munali)

1- I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere
dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende,
istituzioni e enti dipendenti, tutte le notizie e le
informazioni in loro possesso, utili all'espletamento
del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei
casi specificatamente determinati dalla legge.

2- I Consiglieri comunali hanno diritto di notizia su
ogni questione sottoposta alla deliberazione del Con-
siglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interro-
gazioni e mozioni nelle forme definite dal regolamento.

3- Se lo richieda un quinto dei consiglieri il Sindaco
è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non
superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno

le questioni richieste.

4- Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

5- I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.

ART. 25 (Le competenze del Consiglio)

1- Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

A) Gli statuti dell'Ente e di eventuali aziende speciali e istituzioni, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

B) I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

C) La disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;

D) Le convenzioni tra i comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

E) L'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di parte-

cipazione;

F) L'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'Ente Locale a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzioni;

G) L'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la funzione dei beni e dei servizi;

H) Gli indirizzi ~~da~~ osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

I) La contrazione dei mutui e le emissioni dei prestiti obbligazionari;

L) Le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo;

M) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio e che non ne costituiscano una esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenze della Giunta, del Segretario e di altri funzionari;

N) La nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della provincia ovvero da essi dipendenti o controllati;

2- Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 36, 5° comma, della L. 142/90. Qualora altresì non si pervenga a decisioni vi sarà l'invio di un commissario in sostituzione degli organi omissivi in base all'art. 48 della citata legge 142/90.

3- Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

4- Quando $\frac{1}{5}$ dei consiglieri comunali ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate entro 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio delle deliberazioni di competenza di Giunta per le materie sottoelencate, tali delibere sono sottoposte al controllo delle illegittimità denunciate:

A) Acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti;

B) Contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti ed a terzi;

C) Assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.

5- Negli stessi termini di cui al comma precedente, per presunti vizi di incompetenza o di contrasto o di contrasto con atti fondamentali del Consiglio, 1/5 dei consiglieri può chiedere l'invio al Comitato Regionale di Controllo di tali atti.

6) Contestualmente all'affissione all'albo Pretorio, le delibere di cui al comma 2° sono comunicate ai capigruppo consiliari.

7) Non sono soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

ART. 26 (Le commissioni del Consiglio)

1- Il Consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.

2- Comunque si debbono costituire commissioni per gli affari istituzionali ed amministrativi; per l'urbanistica e l'assetto del territorio nonché per i lavori pubblici; per i servizi sociali, culturali, dello sport e del tempo libero;

3- Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori e l'eventuale costituzione di altre commissioni.

4- Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del consiglio.

5- Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.

CAPO VI

ART. 27 (La composizione della Giunta)

1- La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero pari di assessori, non superiore al numero di 4.

2- Possono essere eletti alla carica di assessore cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla

carica di consigliere, secondo le leggi vigenti. Il numero degli assessori extraconsiliari non può essere superiore a N. 1.

3- In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede l'assessore da lui delegato o l'assessore anziano.

ART. 28 (Anzianità degli assessori)

1- I nominativi dei candidati alla carica di assessore possono essere disposti nella lista degli eligendi di cui all'art. 26 nell'ordine di anzianità voluto dai presentatori della lista medesima, purchè questi facciano di ciò espressa dichiarazione nel documento programmatico eppure nel corso del dibattito sul documento stesso. In questo caso assessore anziano è il candidato che nella lista occupa il primo posto.

2- Qualora la dichiarazione di cui al precedente comma non sia stata fatta, assessore anziano è il più anziano di età dei candidati.

3- All'assessore anziano, in mancanza dell'assessore delegato e in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale che quale Ufficiale del Governo.

ART. 29 (L'elezione del Sindaco e della Giunta)

1- Il Sindaco e la Giunta Comunale sono eletti dal Consiglio nel suo seno -salvo l'elezione di cittadini non consiglieri alla carica di assessore- subito dopo

la convalida dagli eletti.

2- Tale elezione deve avvenire comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti e dalla data in cui si è verificata la vacanza, o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

3- L'elezione deve avvenire sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei consiglieri comunali, contenente la lista dei candidati alla carica di Sindaco e di assessore, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Sindaco.

4- L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei Consiglieri. A tale fine sono indette tre successive votazioni, da tenersi in sedute distinte, entro il termine di 60 giorni dalla proclamazione degli eletti e dalla vacanza e dalle dimissioni.

Qualora in nessuna elezione si raggiunga la maggioranza assoluta, il Consiglio viene sciolto a norma dell'art. 39, 1° comma, lett. b) n. 1 della L. 8/6/90, N. 142.

5- La convocazione del Consiglio Comunale per l'elezione del Sindaco e della Giunta Comunale è disposta dal Consigliere Anziano.

6- Per consigliere anziano si considera quello che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza e di lista.

7- La prima convocazione è disposta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli eletti e dalla data da cui si è verificata la vacanza. Le adunanze per l'elezione del Sindaco e della Giunta sono sempre presiedute dal Consigliere anziano.

8- Le deliberazioni di nomina del Sindaco e della Giunta divengono esecutive entro 3 giorni all'invio dell'Organo regionale di controllo, ove non intervenga l'annullamento per vizi di legittimità.

9- Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli assessori comportano la decadenza della rispettiva Giunta.

ART. 30 (Le competenze della Giunta)

1- La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione, che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze di legge e statutarie del Sindaco; del Segretario Comunale e dei funzionari direttivi ovvero apicali.

2- La Giunta riferisce almeno una volta l'anno al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulse nei confronti dello stesso.

ART. 31 (Le competenze del Sindaco)

1- Il Sindaco rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamen-

te dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti.

2- Il Sindaco esercita le funzioni ad esse attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate al Comune.

3- Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, a coordinare orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplorazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4- In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

5- Qualora il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro il termine previsto dall'art. 32, comma 2°, lett. n) della legge 142/90 e comunque entro 60 giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno, il Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, entro 15 giorni dalla scadenza del termine, provvede alle nomine con suo atto comunicato al Consiglio per la prima adunanza. In caso non pervenga a decisione, il CO.RE.CO. adotta, nel termine perentorio dei succes-

sivi 60 giorni, i provvedimenti sostitutivi necessari, previa comunicazione del Sindaco.

6- Al Sindaco e suo delegato spetta la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure di appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti nei modi e termini stabiliti con apposito regolamento.

7- Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula seguente "Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene".

8- Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

ART . 32 (Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale)

1- Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri dello Stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribui-

ti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2- Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli, che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

3- Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'Ufficio a spese degli interessati; senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

4- Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo sono previste ispezioni prefettizie per l'accertamento del regolare funzionamento dei servizi stessi,

nonchè per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

5- Nelle materie previste dalle lettere a), b), c), e d) del primo comma del presente articolo, nonchè dell'art. 10 della citata legge 142/90, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate ad un consigliere Comunale.

6- Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.

7- Alle spese per il commissario provvede il Comune.

8- Ove il Sindaco o il suo sostituto o il suo delegato non adotti provvedimenti di cui al secondo comma del presente articolo, il Prefetto provvede con propria ordinanza.

ART. 33 (La mozione di sfiducia, la lervoca e la sostituzione)

1- Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta di Giunta non comporta le dimissioni.

2- Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

3- La mozione deve essere sottoscritta da almeno un

terze dei consiglieri e può essere ~~preposta~~ ~~solo~~ nei confronti dell'intera Giunta. Deve contenere la proposta di nuove linee politico-programmatiche-amministrative, di un nuovo Sindaco e di una nuova Giunta in conformità delle disposizioni dell'art. 34 della legge 8/6/90 n. 142.

4- La mozione di sfiducia costruttiva è messa in discussione non prima di ⁵giorni ~~5~~ e non oltre 10 dalla sua presentazione.

5- L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione contestuale del nuovo esecutivo.

6- Il Sindaco e gli assessori uscenti possono essere eletti come componenti della nuova Giunta.

7- Alla sostituzione dei singoli componenti della Giunta dimissionari, revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco, o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede nella stessa seduta il Consiglio, su proposta del Sindaco.

8- La decadenza della Giunta per le dimissioni del Sindaco e di oltre metà degli assessori, ha effetto dalla elezione della nuova Giunta.

ART. 34 (Funzionamento della Giunta)

1- L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'art. 29.

2- La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3- Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4- La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

5- Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6- Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco e di chi per lui presiede la seduta.

ART. 35 (Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni della Giunta)

1- Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi salve specifiche disposizioni di legge.

2- Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno della loro pubblicazione.

3- Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggio-

ranza dei componenti.

ART. 36 (La revisione economico-finanziaria)

1- Il Consiglio Comunale elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri un revisore dei conti scelto tra:

a) gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti;

c) gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2- Egli dura in carica 3 anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Partecipa di diritto alle riunioni della Giunta e del Consiglio Comunale, senza diritto di voto.

3- Il revisore dei conti, in conformità delle disposizioni del regolamento, svolge le funzioni seguenti:

a) collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e d'indirizzo;

b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;

c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4- Nella stessa relazione il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una mi-